



ORDINANZA N. 70 DEL 15/12/2025

Settore proponente: Area Tecnica

OGGETTO: APERTURA E REGOLAMENTAZIONE INVERNALE DEI SERRAI DI SOTTOGUDA DAL 16 DICEMBRE 2025 AL 1° MARZO 2026

IL SINDACO

PREMESSO CHE Il Comune di Rocca Pietore è proprietario del Parco “Serrai di Sottoguda”, un percorso di particolare pregio paesaggistico e naturalistico che in seguito agli ingenti danni subiti a causa dell’evento meteorologico VAIA dei mesi di ottobre e novembre 2018 è stato oggetto di plurimi interventi ed opere di ripristino e riqualifica generale, determinandone modifiche rispetto all’assetto geomorfologico precedente;

OSSERVATO che il Sito in questione rappresenta un’attrattiva turistica di rilievo per il territorio, tanto nei mesi estivi quanto in quelli invernali, durante i quali la particolare conformazione naturalistica (innevamento e formazione di cascate di ghiaccio) rende indispensabile contemperare le esigenze di fruibilità e sicurezza dei visitatori;

RICHIAMATO il verbale di consegna del 03/04/2025 con il quale il Soggetto Attuatore Veneto Acque S.p.a., a seguito di collaudo, ha consegnato al Comune di Rocca Pietore il tratto compreso tra la progressiva 1.080,00 m (passerella “Franzei”) e la progressiva 1.480,00 m (vasca di presa acquedotto sorgente “Ceva”), integrante il Sito “Serrai di Sottoguda”;

VISTA la necessità di disciplinare l’accesso invernale al Parco “Serrai di Sottoguda”, interessato durante la stagione invernale da fenomeni naturali potenzialmente pericolosi quali formazione di ghiaccio, rischio valanghe, distacchi di materiale dall’alto e condizioni metereologiche avverse;

CONSIDERATO che l’area, durante il periodo invernale, è frequentemente utilizzata da escursionisti, visitatori e da arrampicatori su ghiaccio, rendendo necessario regolamentare in modo puntuale l’accesso per garantire sicurezza e prevenire comportamenti pericolosi;

VISTA la “Relazione sull’attività svolta per la definizione delle condizioni di apertura del sito dei Serrai di Sottoguda nella stagione invernale”, elaborata dall’Unità Organizzativa Neve e Valanghe del Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio di ARPAV ed acquisita al prot. n. 8266/2025 dell’01/12/2025;

VISTA la “Relazione sull’attività svolta dalla Delegazione CNSAS Dolomiti Bellunesi in merito alla sicurezza e alla gestione invernale del sito dei Serrai di Sottoguda”, elaborata dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Veneto, acquisita al prot. n. 8331/2025 del 03/12/2025;

RITENUTO opportuno disciplinare l’apertura al pubblico dal 13 dicembre 2025 al 1 marzo 2026, fatte salve eventuali proroghe o anticipazioni del periodo di fruizione, che potranno essere disposte dall’Amministrazione Comunale in relazione all’andamento stagionale, alle condizioni climatiche e al permanere dei requisiti di sicurezza del sito, subordinando in ogni caso l’accesso al rigoroso rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, alle dotazioni obbligatorie e alle condizioni meteorologiche e nivologiche;

PRESO ATTO che il tracciato verrà fresato nella neve per consentire un miglior orientamento del percorso, pur non configurandosi come pista preparata o controllata;

RICHIAMATO il Manuale d’uso e Gestione dei Serrai di Sottoguda, acquisito al prot. n. 4208/2025, nel quale è espressamente indicato che *«nei periodi dell’anno non soggetti al controllo del Gestore l’arrampicata su ghiaccio, la discesa sugli sci o anche il semplice accesso in presenza di neve e/o ghiaccio avverrà a rischio e pericolo di chi vi accede»*;



Comune di Rocca Pietore
Provincia di Belluno
Comune della Ròcia
Provincia de Belum

VISTO l'art. 107, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai Dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

VISTO l'art. 109, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 che, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, consente di attribuire le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 267/2000 ai Responsabili degli uffici o dei servizi;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 25 del 04/11/2025 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;

VISTO lo Statuto comunale di Rocca Pietore;

ORDINA

l'apertura al pubblico del Parco naturale "Serrai di Sottoguda" nel periodo compreso tra il 16 dicembre 2025 ed il 1° marzo 2026, salvo anticipazioni della chiusura o proroghe dell'apertura, che potranno essere disposte dall'Amministrazione comunale in relazione all'andamento stagionale, alle condizioni climatiche, nivologiche e al permanere dei requisiti di sicurezza del sito.

PRECISA

che l'accesso al sito, consentito esclusivamente a piedi, avviene a proprio rischio e pericolo e nella piena consapevolezza dei rischi naturali inerenti all'ambiente montano invernale, come descritti nella presente ordinanza. Gli utenti sono tenuti al rigoroso rispetto delle prescrizioni di sicurezza e delle dotazioni obbligatorie previste, assumendo la responsabilità delle conseguenze di eventuali condotte imprudenti o non conformi alle presenti disposizioni;

IMPONE A CARICO DEGLI UTENTI I SEGUENTI

DIVIETI

1. Divieto di accesso a mezzi motorizzati non autorizzati.
2. Divieto di accesso e di discesa con sci di qualsiasi tipo, slitte, bob o altri mezzi similari.
3. Divieto di abbandonare il tracciato battuto, ad eccezione dei soli arrampicatori diretti alle cascate di ghiaccio.
4. Divieto di accesso senza i seguenti dispositivi di sicurezza obbligatori:
 - elmetto di sicurezza;
 - ramponi (o dispositivi equivalenti per progressione su ghiaccio/neve dura);
 - ARTVA, pala e sonda;
5. Divieto di accesso al sito con grado di pericolo valanghe pari o superiore a 4 (scala europea del pericolo valanghe).
6. Divieto di compiere gesti o comportamenti che espongano sé o altri a rischio, quali arrampicarsi su parapetti o sporgersi verso pareti o salti di roccia e ghiaccio.

OBBLIGHI

1. Dotarsi e utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza sopra indicati;
2. Mantenere il proprio percorso sul tracciato battuto, salvo quanto previsto per arrampicatori diretti alle cascate;
3. Non esporsi dai parapetti, né sostare in zone contrassegnate come pericolose o soggette a caduta materiale;
4. Consultare scrupolosamente prima dell'accesso:

Pagina 2 di 3



Comune di Rocca Pietore
Provincia di Belluno
Comune della Ròcia
Provincia de Belum

- il bollettino meteo ARPAV, consultabile al seguente link: <https://meteo.arpa.veneto.it/?page=MV>;
 - il bollettino valanghe ARPAV, consultabile al seguente link: <https://meteo.arpa.veneto.it/?page=NV>;
5. Prestare costante attenzione a possibili scariche di neve, ghiaccio o sassi dalle pareti sovrastanti;
 6. Rispettare tutta la segnaletica di sicurezza, compresa quella temporanea relativa a condizioni variabili del tracciato;

INCARICA

la Polizia Locale e le forze dell'ordine della vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento;

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Rocca Pietore e attraverso l'affissione di idonea segnaletica di divieto e pericolo in tutti i punti di accesso;

RENDE NOTO

Che la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online.

IL SINDACO

Valerio Davare

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)